

## DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



Comune di  
Civitavecchia



Comune di Santa  
Marinella



Comune di  
Allumiere



Comune di  
Tolfa

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3  
SUB-INVESTIMENTO 1.3.2 - "STAZIONI DI POSTA (CENTRI SERVIZI)"

Avviso per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n.72, per la realizzazione delle attività del progetto "STAZIONI DI POSTA (CENTRI SERVIZI)"

CUP J54H22000230006

L'Intervento, nell'ambito del quale si indice la presente procedura ad evidenza pubblica, ricade nella fattispecie relativa alla realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5 Componente 2 investimento 1.3 sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di posta (Centri Servizi)".

L'allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 1.3 Sub-investimento 1.3.2, fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-9 di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo M5C2-10 di presa in carico, per almeno 6 mesi, di 25.000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale entro il primo trimestre 2026.

L'opera in questione, pertanto, apporta i seguenti contributi programmati:

- una unità al traguardo;
- 150 persone prese in carico all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 5 Componente C2 Investimento 1.3 Sub-investimento 1.3.2 non sono associati ad alcun Indicatore Comune.

Gli interventi della Missione 5 Componente C2 Investimento 1.3 Sub-investimento 1.3.2 non contribuiscono all'obiettivo climatico o digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241.

Con la candidatura alla presente procedura ad evidenza pubblica, l'Ente del Terzo Settore si impegna fin d'ora all'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti dalla normativa nazionale e dalle prescrizioni nazionali ed europee attinenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che l'Ente dichiara di conoscere e di accettare.

## **PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE**

### ***Se l'ETS selezionata occupa un numero di dipendenti superiore a 50:***

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

### ***Se l'ETS selezionata occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:***

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione ed eventuale conseguente sottoscrizione del contratto, di consegnare al Comune di Civitavecchia, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di penali, secondo le modalità previste nel contratto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per

un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione della domanda di partecipazione hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D. L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione ed eventuale conseguente sottoscrizione del Contratto, di consegnare al Comune di Civitavecchia, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione, relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di penali, secondo le modalità previste nel contratto.

L'Ente ammesso alla co-progettazione ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari ad almeno il 30% all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore ad anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della 31/01/2026, l'Ente ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato rispetto dell'indice occupazionale previsto comporta l'applicazione di penali che verranno meglio delineate nella Convenzione da stipularsi tra Comune di Civitavecchia ed Ente/i ammesso/i alla co-progettazione.

## **DNSH**

L'Ente nell'esecuzione delle attività di cui alla presente procedura ad evidenza pubblica è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (vedi dichiarazione allegata).

## **ULTERIORI CONDIZIONALITA'**

L'Ente, nell'esecuzione delle attività di cui alla presente procedura ad evidenza pubblica è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi alle ulteriori condizionalità previste nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR. In particolare si impegna:

- ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma del progetto;

- ad assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dalla Convenzione da stipularsi tra Comune di Civitavecchia ed Ente/i ammesso/i alla co-progettazione;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione Procedente in merito all'attuazione dei presenti interventi.

## **TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI**

Il termine perentorio entro il quale per ultimare tutte le attività progettuali è fissato al 31 marzo 2026, come da prescrizioni per l'intervento PNRR di riferimento (M5C2-10), essendo, conseguentemente assicurata la coerenza dei tempi con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma degli interventi e dei progetti di riferimento.

## **PENALI PER I RITARDI**

Qualora, per mancato rispetto dei tempi di esecuzione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili all'Ente nella fase di realizzazione delle attività, dovessero essere attivate le procedure di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Appaltatore avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la realizzazione delle attività, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà decurtato l'importo del contributo che il Comune di Civitavecchia corrisponderà all'Ente convenzionato.

## **PAGAMENTI**

I pagamenti sono subordinati alla verifica da parte dell'Amministrazione Procedente del rispetto da parte dell'Ente del principio DNSH e di tutti gli altri principi e condizionalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'erogazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle spese da parte dell'Ente selezionato per la co-progettazione e dell'erogazione del contributo comunitario.

## **ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI**

L'Ente è obbligato:

- ad applicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

## **ONERI DIVERSI**

L'Ente è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Procedente, al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, l'Ente si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento danni.

## **RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di mancato rispetto da parte dell'Ente dei principi DNSH e dei principi trasversali PNRR l'Amministrazione Procedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione.

Potrà costituire, altresì, causa di risoluzione della Convenzione anche il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza.